



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.gov.it

Ordinanza n. 4785

**OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO
E DI INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto di pertinenza dei pubblici esercizi;

-tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate o patrociniate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro sia per i residenti che per i turisti, e contribuiscono all'animazione ed alla valorizzazione del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

-le predette iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate prevalentemente all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone anch'esso da tutelare e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

-occorre, da un lato consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di intrattenimento organizzate dagli operatori del settore, e dall'altro tutelare la popolazione da prevedibili fenomeni, derivanti dall'inquinamento acustico prodotti dalle suddette attività, contemperando gli interessi di rilevanza generale coinvolti;

-in particolare, lo svolgimento di attività musicali all'esterno di esercizi pubblici ha comportato nelle zone del centro urbano, in diverse occasioni, motivo di disturbo della quiete e disagio per i residenti, particolarmente nelle ore serali e notturne;

RILEVATO CHE:

l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, amplificatori o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessitano di una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95 e D.P.R. n. 227/2011;

DATO ATTO CHE, nelle more dell'adozione del documento di classificazione acustica del territorio comunale, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni sonore, trova applicazione il D.P.C.M. del 14/11/1997;

RAVVISATA la necessità di disporre in merito agli orari delle manifestazioni musicali, che si svolgono presso gli esercizi pubblici del centro urbano, ed alle modalità di applicazione della disciplina di cui al citato D.P.R. n. 227/2011;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del r.d. 18/06/1931 n. 773 (TULPS);
VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
VISTO il decreto attuativo, approvato con il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche , prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 2 , della legge 26/10/1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
VISTO il D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 114;
VISTA la legge 21/11/1981, n. 689;
VISTI gli artt. 650 e 659 c.p.;
VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa del presente atto;

- dalla data odierna e fino al 20 settembre 2015, all'interno o all'esterno dei locali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito lo svolgimento di piccoli intrattenimenti, con diffusione di musica dal vivo, con l'utilizzo di strumenti musicali, amplificatori, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e/o intrattenimento con dj, quale attività di carattere complementare, occasionale e temporanea ovvero accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della vigente normativa in acustica, e delle seguenti condizioni:
- è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95 e dal D.P.R. 227/2011.
- l'esercente dovrà munirsi di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e nel contempo, adottare tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone;
- l'attività di diffusione della musica deve avvenire entro i limiti di orario indicati ed alle seguenti condizioni:
 - a. deve avere carattere di complementarietà e di sussidiarietà dell'attività principale;
 - b. deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d'ingresso.

L'attività di cui sopra presso gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, situate nel centro abitato a monte della S.S. 106, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico, può essere effettuata esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 0,30.

L'esercizio dell'attività di piccoli intrattenimenti come innanzi specificati, effettuate presso gli

esercizi pubblici situate su tutto il territorio comunale, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta a:

- presentazione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)** al SUAP, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale deve essere allegata;
- relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.1999 n. 215, ed ella contestuale relazione di impianto acustico di verifica dei limiti di rispetto della legge n. 447/95,
- dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
 - che l'attività verrà svolta, con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
 - che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
 - di essere in possesso del permesso SIAE;
- nel caso in cui le emissioni sonore non siano superiori ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14.11.97, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3 e 4 della legge n. 447/95, può essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 447/95;
- autorizzazione all'eventuale occupazione di spazi e/o aree pubbliche e copia della ricevuta di pagamento della relativa tassa.

La presente ordinanza si applica a tutti gli spettacoli ed intrattenimenti pubblici anche già autorizzati.

Il Responsabile del SUAP è incaricato dell'attuazione della presente disposizione per l'adeguamento delle autorizzazioni già emesse.

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative;

- a) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- b) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95;
- c) in caso di violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, sarà sospesa l'attività di intrattenimenti musicali fino a un massimo di un mese,
- d) in ogni caso, fatte salve specifiche disposizioni di legge, chiunque violi le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 25,00 a € 500,00 in relazione al disposto dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 16 della L. 689/81.

AVVERTE

Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Policoro, li 11 AGO 2015



IL SINDACO
dott. Rocco Luigi Leone